

ALLEGATO A - CAPITOLATO PRESTAZIONALE AMMINISTRATIVO

GARA D'APPALTO, IN AGGREGAZIONE, NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI EX ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. CITATO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI OCULISTICA OCCORRENTI ALLA ASL LATINA (ASL CAPOFILA), ALLA ASL FROSINONE ED ALLA ASL RM 6 PER DUE ANNI, RINNOVABILI PER UNA ANNUALITA'

INDICE

ART. 1 Oggetto dell'appalto.

ART. 1bis Importo complessivo presunto biennale per singolo lotto (relativo ai fabbisogni complessivi delle tre ASLL) e relativo cig - disciplina delle quantità.

ART. 1 ter Qualità - Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità – Obbligazioni Specifiche del Fornitore – Merce in Conto Deposito

ART. 1 quater Aggiornamento tecnologico - Brevetti industriali e diritti d'autore

ART. 2 Durata del contratto. Revisione prezzi

ART. 3 Importo complessivo presunto biennale – importo complessivo presunto comprensivo di eventuale rinnovo.

ART. 4 Instaurazione del rapporto contrattuale

ART. 5 Corrispettivi - Fatturazione e Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari – sospensione dei pagamenti

ART. 6 Modifica condizioni contrattuali.

ART. 7 Cessione del contratto e subappalto.

ART. 8 Cessione dei crediti.

ART. 9 Controlli.

ART. 10 Risoluzione del contratto. Recesso da parte della singola Azienda Sanitaria Contraente

ART. 11 Foro competente.

ART. 12 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

ART. 13 Controllo sull'esecuzione del contratto – Penali e procedimento di contestazione e applicazione delle stesse.

ART. 14 Garanzia definitiva.

ART. 15 Obbligo di riservatezza e tutela dei dati.

Art. 15 bis Trattamento dei dati, consenso al trattamento

ART. 16 Tutela della privacy.

ART. 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

ART. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali

ART. 19 Responsabile della commessa

ART. 20 Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

ART. 21 D.U.V.R.I.

ART. 22 Rinvio alle norme di legge.

ART. 23 TRASPARENZA

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

Oggetto del presente appalto è l'affidamento della fornitura di materiali di oculistica occorrenti alla Asl Latina (Asl Capofila), alla Asl Frosinone ed alla Asl RM 6 per due anni, rinnovabili per una annualità e prorogabili fino al completo espletamento della successiva gara d'appalto ossia fino alla contrattualizzazione dei rapporti che procedano dalla successiva gara d'appalto; materiali contemplati in modo specifico e dettagliato nel Capitolato Prestazionale Tecnico Sanitario Allegato B

I quantitativi dei prodotti richiesti sono indicativi, formulati in funzione di **UN SOLO ANNO**, ed ogni Azienda destinataria dei prodotti aggiudicati ha facoltà, in corso di esecuzione del contratto e qualora si renda necessario, di modificarne le quantità, anche in diminuzione, a proprio insindacabile giudizio nei limiti di cui alla normativa vigente. Il quantitativo di materiale richiesto si riferisce ad un presunto fabbisogno ANNUO, è indicativo e non impegnativo, essendo subordinato a circostanze cliniche variabili.

La fornitura è suddivisa in **N° 40 LOTTI** ognuno dei quali è **singolo ed indivisibile**. L'Azienda Asl Latina si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente l'aggiudicazione senza che per tale ragione le ditte aggiudicatrici possano sollevare eccezione alcuna o pretendere compensi di sorta mentre le ASLL Frosinone e Roma 6 prenderanno atto dei provvedimenti della ASL LT (Capofila) e li recepiranno.

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente a fornire i beni oggetto dei lotti aggiudicati, dettagliatamente descritti nel Capitolato Prestazionale Tecnico Sanitario (Allegato B) e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara moltiplicati per il doppio delle quantità presunte che l'Azienda Sanitaria contraente ha previsto per un anno e che sono state contemplate nel Capitolato Prestazionale Tecnico Sanitario – Allegato B - , fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

ART.1bis IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE PER SINGOLO LOTTO (relativo ai fabbisogni complessivi delle tre ASLL) E RELATIVO CIG - DISCIPLINA DELLE QUANTITÀ.

CIGG DERIVANTI DA CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO:

per Lotto 1 CIG 72525490C5 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 96.000,00;

per Lotto 2 CIG 72525609D6 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 105.300,00;

per Lotto 3 CIG 725277399C correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 7.000,00;

per Lotto 4 CIG 7252778DBB correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 89.700,00;

per Lotto 5 CIG 72527831DF correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 8.950,00;

per Lotto 6 CIG 7253806E10 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 120.800,00;

per Lotto 7 CIG 7253824CEB correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 136.800,00;

per Lotto 8 CIG 725383994D correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 38.000,00;

per Lotto 9 CIG 7253850263 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 6.300,00;

per Lotto 10 CIG 725386813E correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 36.600,00;
per Lotto 11 CIG 7253880B22 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 16.960,00;
per Lotto 12 CIG 7253923E9D correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 21.060,00;
per Lotto 13 CIG 7253940CA5 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 137.600,00;
per Lotto 14 CIG 725395268E correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 45.000,00;
per Lotto 15 CIG 725396621D correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 37.500,00;
per Lotto 16 CIG 7254019DD6 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 32.000,00;
per Lotto 17 CIG 7254033965 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 345.000,00;
per Lotto 18 CIG 725404534E correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 80.000,00;
per Lotto 19 CIG 72540539E6 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 38.000,00;
per Lotto 20 CIG 725406971B correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 360.000,00;
per Lotto 21 CIG 72540821D7 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 78.400,00;
per Lotto 22 CIG 7254098F07 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 56.100,00;
per Lotto 23 CIG 72541233AC correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 23.400,00;
per Lotto 24 CIG 725414235A correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 41.000,00;
per Lotto 25 CIG 7254152B98 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 45.000,00;
per Lotto 26 CIG 7254172C19 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 108.000,00;
per Lotto 27 CIG 725418352F correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 24.000,00;
per Lotto 28 CIG 72542837B4 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 20.813,00;
per Lotto 29 CIG 7254304908 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 26.800,00;
per Lotto 30 CIG 72543330F9 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 32.000,00;
per Lotto 31 CIG 7254349E2 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 50.000,00;
per Lotto 32 CIG 7254367D04 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 96.000,00;
per Lotto 33 CIG 725439976E correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 45.000,00;
per Lotto 34 CIG 72544154A3 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 1.680.000,00;

per Lotto 35 CIG 7254430105 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 12.400,00;
per Lotto 36 CIG 7254442AE9 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 120.000,00;
per Lotto 37 CIG 7254446E35 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 180.000,00;
per Lotto 38 CIG 7254450186 correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 360.000,00;
per Lotto 39 CIG 725445774B correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 72.000,00;
per Lotto 40 CIG 7254463C3D correlato ad un importo presunto biennale pari ad € 14.000,00;

Le quantità di cui all' Allegato B – Capitolato Prestazionale Tecnico Sanitario sono stimate in ragione di fabbisogno per **1 SOLO ANNO** quale fabbisogno complessivo **delle tre ASLL**, sono puramente indicative e, pertanto, la/le ditta/e aggiudicataria/e dovrà/anno consegnare i quantitativi, di volta in volta richiesti da ogni Azienda Sanitaria Contraente, senza pretendere maggiori compensi e/o sollevare eccezioni per minori quantità richieste nel corso della fornitura. Ogni Azienda Sanitaria Contraente, nei limiti dei fabbisogni espressi in sede di predisposizione della presente gara d'appalto, ordinerà solamente quanto riterrà, di volta in volta, necessario e non sarà assolutamente vincolata nei quantitativi da ordinare. Ogni Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà, nel corso di validità dei contratti di fornitura, di sospendere, stralciare o variare quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico – scientifici o per le esigenze operative delle strutture utilizzatrici e la/le ditta/e aggiudicataria/e, in tal caso, nulla potrà/anno eccepire e nulla potrà/anno pretendere ad alcun titolo.

Le quantità indicate ai fini della formulazione delle offerte potranno subire variazioni in corso di esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 vigente codice appalti e le medesime variazioni saranno possibili, per ogni Azienda Sanitaria Contraente, nei limiti dei fabbisogni espressi in sede di predisposizione della presente gara d'appalto.

La Asl Latina (quale Asl Capofila) si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'affidamento di estensioni di servizi/fornitura già in affidamento al soggetto aggiudicatario. Tale estensione verrà effettuata ai sensi della predetta disposizione normative.

Art. 1 ter QUALITÀ - CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE – MERCE IN CONTO DEPOSITO

QUALITÀ

Ogni ditta aggiudicataria dovrà fornire, **entro gg. 05 dalla data in cui interverrà l'ordine**, prodotti che abbiano esattamente le caratteristiche di quanto aggiudicato.

In caso di ordine di consegna urgente al magazzino dell'Azienda Sanitaria Contraente, la consegna dovrà intervenire entro n. ore 24/48 da quando interverrà l'ordine

Quanto proposto e, quindi, successivamente fornito in caso di aggiudicazione, dovrà essere in possesso del marchio CE, in regola con le norme CEI (se richiesto dalla specificità del prodotto) e dovrà possedere tutti i requisiti previsti da tutta la normativa nazionale e comunitaria.

Tutto quanto fornito dovrà corrispondere, per qualità, confezione, etichette, imballaggi e quant'altro alle caratteristiche indicate nelle specifiche monografie della Farmacopea Ufficiale oppure nelle apposite norme di volta in

volta vigenti. I prodotti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio ed all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, i prodotti, quando previsto, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24-02-1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere, al momento della consegna, almeno $\frac{3}{4}$ della loro validità. Inoltre, ogni prodotto dichiarato sterile dovrà riportare, con chiarezza, in etichetta, la modalità di sterilizzazione e la relativa scadenza. Tutto quanto dovrà essere fornito in confezioni recanti etichette in lingua italiana, etichette recanti le caratteristiche del prodotto nonché i nomi delle ditte produttrici e rivenditrici.

Ogni Azienda Sanitaria Contraente accetterà le forniture riservandosi di controllare la qualità, la tipologia e la quantità anche in tempo successivo a quello in cui avverrà la consegna.

Ogni Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di sottoporre, in qualunque momento, a perizia tecnica quanto ricevuto e potrà contestare, in qualsiasi momento, alla ditta fornitrice, eventuali difformità, avarie, imperfezioni o altro riscontrate nei prodotti ricevuti. Quanto fornito dovrà essere consegnato in imballo idoneo a preservare la merce da manomissioni o danni da maneggio. Spese di trasporto, imballo, carico, scarico e quant'altro occorrente per collocare definitivamente nel luogo di destinazione quanto fornito sono a totale carico della ditta fornitrice che è direttamente responsabile dei danni procurati a cose, locali e persone.

Qualora una Azienda Sanitaria Contraente rifiuti i prodotti forniti in quanto, per qualità, lavorazione, confezionamento o altro, risulteranno difformi da quelli di cui alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara, l'impresa aggiudicataria, **a proprie spese, dovrà ritirare immediatamente i prodotti rifiutati e dovrà sostituirli, a proprie spese, entro il termine perentorio di n. ore 48 (quarantotto) con altri che siano esattamente conformi** a quanto contemplato dalla predetta documentazione tecnica. Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi alla prescrizione di cui al precedente cpv, l'Azienda Sanitaria Contraente ove possibile, si approvvigionerà presso altro fornitore addebitando le maggiori spese ed i danni alla ditta aggiudicataria alla quale applicherà, altresì, le dovute penali. Non è assolutamente ammessa la modifica del prodotto rispetto a quello offerto (marca, confezioni ecc) se non autorizzata anticipatamente dalle Aziende Sanitarie Contraenti a mezzo di atto scritto.

CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Sono a totale carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi nonché i maggiori costi di qualsiasi genere che dovessero insorgere durante la vigenza del contratto, anche se scaturiti da prescrizioni tecniche e di sicurezza che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e di rischi relativi alla prestazione delle attività contrattuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione contrattuale, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi oneri, spese e rischi relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alia.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore **si obbliga**, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato, a:

- a. fornire tutti i prodotti oggetto dei lotti aggiudicati alle aziende sanitarie Contraenti, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato Allegato B – Capitolato Prestazionale Tecnico Sanitario.
 - b. erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - d. prestare tutti i servizi connessi alla fornitura, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti di gara;
 - e. in tutti i casi, effettuare le consegne nei luoghi appositamente ed espressamente deputati dalle Aziende Sanitarie Contraenti entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
 - f. confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
 - g. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
 - h. manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti delle forniture;
 - i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio.
1. eseguire tutti i servizi connessi alla fornitura. I medesimi servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e, per tali servizi, le Aziende Sanitarie Contraenti non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore. La fornitura dei prodotti e l'erogazione dei servizi connessi si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Il Fornitore si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie contraenti, **all'atto della stipula** del contratto:

- 1) Schede tecniche, in lingua italiana, anche su supporto informatico, sulle quali dovrà essere indicato il lotto di riferimento, nonché ogni idonea documentazione utile a comprovare la corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti nonché modalità d'uso, modalità di confezionamento primario e secondario, numero di pezzi per scatola, validità del prodotto ed ogni altra informazione utile.
- 2) Scheda di sicurezza (a norma del D.M. 28/01/1992), anche su supporto informatico, per la tutela della salute degli operatori (D.Lgs. 01/04/2008 Testo Unico Sicurezza) riportante tutti i dati su:

- elementi pericolosi e loro soglie
- classificazione
- stoccaggio
- interventi di emergenza
- tollerabilità
- tossicità
- controindicazioni
- modalità di smaltimento.

Per le Ditte che offrono prodotti classificati come Dispositivi Medici la cui documentazione tecnica aggiornata e completa richiesta è disponibile consultando il Sistema Banca Dati/Repertorio gestita dal Ministero della Salute, sarà sufficiente indicare la CND ed il numero di Repertorio specifico.

Il Fornitore dovrà dichiarare che tutta la documentazione è scaricabile dal Repertorio dei Dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

MERCE IN CONTO DEPOSITO

Per i beni dedotti nei lotti n° 37 e 38 è obbligatoria l'applicazione dell'istituto della merce in conto deposito.

Nello specifico:

I beni di seguito specificati devono essere messi a disposizione gratuitamente ed in deposito temporaneo.

Sono previsti obbligatoriamente 3 depositi situati nei locali delle sale operatorie oculistiche del P.O. Nord - Ospedale di Latina "S.M. Goretti", P.O Centro Ospedale di Terracina "A. Fiorini" e P.O. Centro Ospedale di Fondi "S. Giovanni di Dio"

Ogni deposito deve essere costituito da una dotazione minima di IOL come di seguito specificato e rifornito delle IOL utilizzate con cadenza minimo bisettimanale.

lotto 37

2 lenti per i poteri compresi tra 22 - 24 diottrie

1 lente per i poteri compresi tra 10 - 21,5 e 24,5 - 30

lotto 38

10 lenti per i poteri compresi tra 22 - 24 diottrie

8 lenti per i poteri compresi tra 19 - 21,5 e 24,5 - 26 diottrie

5 lenti per i poteri compresi tra 18 - 18,5 e 26,5 diottrie

3 lenti per i poteri compresi tra 14 - 17,5 e 27 - 27,5 diottrie

2 lenti per i poteri compresi tra 10 - 13,5 diottrie

1 lenti per i poteri compresi tra 28 - 30 diottrie

Tutto quanto sopra specificato in conto deposito deve essere consegnato nelle sedi sopra indicate, unitamente ai DDT dettagliati e specifici per ogni singola referenza. A comprova dell'intervenuta consegna, i DDT saranno firmati dalle persone individuate dal Responsabile UOC Oculistica ed, in quanto tali, autorizzate alla presa in consegna dei beni di cui sopra.

Due volte l'anno la ditta aggiudicataria, con cadenza semestrale, deve effettuare, di concerto con il personale incaricato dalla Farmacia e dal Responsabile UOC. Oculistica, l'inventario del materiale in conto deposito, la verifica delle scadenze e sostituire il materiale prossimo alla scadenza. La durata del comodato e del deposito temporaneo dei materiali di che trattasi coinciderà con la durata del rapporto contrattuale di cui al presente atto meglio specificata giusta notifica che interverrà a seguito di aggiudicazione. Perfezionato il termine finale del rapporto contrattuale, tutto

quanto in conto visione dovrà essere ritirato da ogni ditta aggiudicataria a proprie spese e senza alcun onere per la ASL LT. Nel corso del contratto non dovrà intervenire alcun movimento di materiale che non sia previamente autorizzato da questa ASL LT

ART. 1 quater AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Ferme restando le condizioni contemplate nel presente capitolato e la normativa vigente in materia, ogni ditta aggiudicataria, qualora nel corso della presente fornitura, introduca in commercio articoli di nuova tecnologia/generazione che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità rispetto a quelli aggiudicati, dovrà segnalarlo tempestivamente ad ogni Azienda Sanitaria Contraente al fine di concordare con i sanitari di ogni singola azienda contraente l'eventuale sostituzione dei nuovi prodotti con quelli in uso agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

Pertanto, il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente tutte le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto del presente appalto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi.

Ogni Azienda contraente apporterà solo quelle modifiche che dovessero essere valutate opportune

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO – REVISIONE PREZZI

Le forniture avranno durata **PER DUE ANNI rinnovabili per una annualità e prorogabili fino al completo espletamento della successiva gara d'appalto ossia fino alla contrattualizzazione dei rapporti che procedano dalla successiva gara d'appalto, a discrezione della Asl Latina (Capofila) alle medesime condizioni economiche** e modalità di esecuzione, fatta salva la facoltà insindacabile della predetta ASL di disporre il recesso totale o parziale ed in qualunque momento dei contratti derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto in caso di aggiudicazione di gara espletata da soggetto aggregatore Nazionale (Consip) o Regionale (Centrale Acquisti Regione Lazio oppure altro soggetto aggregatore iscritto in apposito Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori). La/le ditta/e aggiudicataria/e è/sono impegnata/e, in forza dell'eventuale opzione di rinnovo e proroga, all'esecuzione del contratto senza che possa/no sollevare eccezione alcuna. Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla/dalle ditta/e aggiudicataria/e in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo e/o proroga contrattuale.

La ASL capofila si riserva, altresì, la facoltà, laddove sia disposto da norme statali o regionali- in materia di rinegoziazione della spesa- di applicare l'istituto della rinegoziazione dei contratti, a cui l'aggiudicatario sarà vincolato.

E' inoltre facoltà della predetta ASL LATINA verificare, in qualunque momento, la congruità economica del contratto.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione Consip o venisse aggiudicata una gara d'appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura/servizio oggetto della presente procedura, ogni Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21sexies L. 241/1990 e s.m.i, con gli effetti di cui all'art. 1373, c. 2, c.c., senza che la/le Ditta/ditte possa/no avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria. Ove venga esercitata tale facoltà, il fornitore non potrà eccepire alcunché.

REVISIONE PREZZI

Per tutta la durata del contratto, compresi eventuali periodi di rinnovo e o di proroga, **non è ammesso l'istituto della Revisione Prezzi qualora questo implichi un aumento dei prezzi di cui all'aggiudicazione.**

E' ammessa, tuttavia, in qualunque momento della vigenza contrattuale, la revisione prezzi che implichi diminuzione dei prezzi rispetto a quelli di aggiudicazione.

Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento dalla parte dell'ANAC relativi alla fornitura oggetto del presente appalto, la ASL LATINA applicherà tali prezzi senza che il fornitore/aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO COMPRENSIVO DI EVENTUALE RINNOVO

L'importo complessivo presunto per 2 anni (fabbisogni ASL Latina, fabbisogni ASL Frosinone e fabbisogni ASL Roma 6) ammonta ad € 4.843.433,00 (quattromilionioctocentoquarantatremilaquattrocentotrentatre,00) (Iva esclusa).

L'importo complessivo presunto comprensivo di eventuale rinnovo per una annualità (fabbisogni ASL Latina, fabbisogni ASL Frosinone e fabbisogni ASL Roma 6) è determinato in € 7.265.149,00 (IVA esclusa).

Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento dalla parte dell'ANAC relativi al servizio/fornitura oggetto del presente appalto, ogni Azienda sanitaria Contraente applicherà tali prezzi senza che il fornitore/aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 4 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'aggiudicazione diviene definitiva a seguito di approvazione formale della graduatoria da parte dell'Azienda Sanitaria di Latina (ASL Capofila) ed è comunque condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara. L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata dall'Azienda Capofila entro e non oltre 5 giorni, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda Capofila procederà alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. Successivamente, qualora dalla verifica di cui sopra non emerga alcun impedimento, la ASL LT (Capofila) informerà le altre Aziende Sanitarie che nulla osta alla contrattualizzazione dei rapporti e trasmetterà tutta la documentazione (offerte economiche e relative schede tecniche dei prodotti aggiudicati) alla ASL Frosinone ed alla RM 6 che, con apposito atto, recepiranno la Deliberazione di Aggiudicazione predisposta dalla ASL LT capofila, procederanno a generare i cc.dd. CIG "Derivati" o "Figli" procedendo dai rispettivi CIG padre contemplati negli atti di gara e, **con propri atti scritti**, stipuleranno i contratti di fornitura con le ditte aggiudicatarie imponendo loro la costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art.103 del vigente codice appalti nei limiti dell'importo corrispondente ai fabbisogni espressi in sede di predisposizione degli atti di gara. La stipulazione dei contratti ha, pertanto, come presupposti:

1. la verifica dei motivi di insussistenza di esclusione ai sensi dell'art.80 del codice (verifica effettuata dalla ASL Capofila),
2. la verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.lgs 190/2012(verifica effettuata dalla ASL Capofila),
3. la costituzione da parte del l'aggiudicatario della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art.103 del vigente codice appalti. La mancata costituzione della predetta garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e la alla Direzione Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Programmazione per quanto di propria competenza.

Art 5 – CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore **dalla singola Azienda Sanitaria** in forza degli ordini di consegna dalla medesima effettuati sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea ed, inoltre, il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, da ogni Azienda Sanitaria Contraente previo accertamento della perfetta esecuzione della fornitura dedotta in contratto e attestata dal competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) individuato appositamente da ogni Azienda Sanitaria Contraente e che, per la ASL Latina, e' il Direttore UOC Oculistica o suo assistente/delegato

La fattura non potrà essere emessa prima della consegna dei prodotti ordinati e dovrà **essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015** avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118".

La ditta aggiudicataria accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) quale parte integrante del contratto stesso; in particolare la ditta dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3 comma 1 .

I termini di pagamento come individuati nello stesso Regolamento, per ogni Azienda Sanitaria Contraente, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC della medesima Azienda; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.

In ogni caso, i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano assolutamente la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio e/o lo svolgimento delle attività contemplate nel contratto e nella documentazione di gara, né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino

alla scadenza. L'Impresa aggiudicataria **è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero del CIG derivato** relativo al proprio contratto in rapporto al lotto aggiudicato riferito all'Azienda Sanitaria Contraente che ha generato il medesimo cig derivato; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione, la Azienda Sanitaria Contraente è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta aggiudicataria è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ogni Azienda Sanitaria Contraente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m., ogni modifica ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

L'aggiudicatario dovrà verificare che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. La ditta si impegna ad indicare chiaramente sulla fattura il CIG derivato corrispondente al lotto per cui riceve l'ordinativo e generato dall'Azienda Sanitaria Contraente che effettua l'ordinativo. In assenza di tale indicazione l'Azienda Sanitaria Contraente è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno dalla medesima azienda addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. Ove la ditta non fosse a conoscenza del CIG derivato è tenuta a chiederlo, per la ASDL LATINA, al seguente indirizzo e-mail v.poerio@ausl.latina.it. mentre per la ASL Frosinone e per la ASL RM 6 agli indirizzi che le medesime avranno cura di comunicare ad ogni ditta aggiudicataria

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.

Durante l'esecuzione dell'appalto, in presenza di inadempienze emerse e formalmente contestate dal competente Ispettorato del Lavoro, ogni Azienda Sanitaria Contraente si riserva di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'Aggiudicataria per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento del danno. La sospensione viene notificata in forma amministrativa e non giudiziale.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria esprime il proprio consenso ai sensi dell'art.1194 del Codice Civile ad **imputare i pagamenti ricevuti da ogni Azienda Sanitaria Contraente al capitale, prima che agli interessi**, salvo diversa indicazione scritta da parte della Azienda Sanitaria Contraente medesima. Il pagamento da parte della Azienda Sanitaria Contraente di interessi moratori avverrà a seguito dell'emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora); in tal caso la Azienda Sanitaria Contraente emetterà una specifica disposizione di pagamento.

Art. 6 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

Ogni Azienda Sanitaria Contraente si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società aggiudicataria, modifiche e integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Prestazionale Amministrativo relativamente alla fornitura in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione.

Art. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Come da art. 105 D.lgs 50/2016, **è assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.** La violazione della predetta norma comporterà la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno subito e delle spese sostenute da parte della Azienda Sanitaria Contraente. **E' ammesso il subappalto, previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante ed a patto che vengano rispettate pienamente, scrupolosamente e dettagliatamente tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 D.lgs 50/2016 e s.m.i.**

Art. 8 CESSIONE DEI CREDITI

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda USL Latina – ASL capofila.

Art. 9 – CONTROLLI.

Ogni Azienda Sanitaria Contraente, attraverso il proprio personale, effettuerà, nel corso dell'appalto ed in qualunque momento anche senza alcun preavviso, nelle forme e secondo le modalità che riterrà più opportune, i controlli necessari al fine di garantire la regolare esecuzione dello stesso, riservandosi di applicare le penali di cui al prosieguo del presente atto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO DA PARTE DELLA SINGOLA AZIENDA SANITARIA CONTRAENTE

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento o di inadempienza che si ripercuota sulla somministrazione della fornitura, ogni Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante corrispondenza attraverso indirizzo di posta elettronica pec/fax/Raccomandata A/R.

1. La risoluzione interviene nei seguenti casi indicati solo in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie;
- i) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

- j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
 - k) nei casi di violazione di quanto previsto in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
 - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Si precisa che la risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Azienda Sanitaria Contraente, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo, ogni Azienda Sanitaria Contraente potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della società fornitrice nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della società fornitrice. L'esecuzione in danno non esimerà la società inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ogni Azienda Sanitaria Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1467 del C.C.

RECESSO DA PARTE DELLA SINGOLA AZIENDA CONTRAENTE

1. L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di **recedere unilateralmente** dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. oppure posta elettronica PEC
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda Sanitaria Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
5. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

L'Azienda USL Latina, quale ASL Capofila si riserva, inoltre, la facoltà di **recedere, in qualunque momento e senza preavviso**, dal contratto e disporre che intervenga il recesso anche per la ASL Frosinone ed RM 6 nel caso

intervenisse una aggiudicazione di gara espletata da soggetto aggregatore Nazionale (Consip) o Regionale (Centrale Acquisti Regione Lazio) per l'affidamento di fornitura analoga a condizioni più vantaggiose oppure nel caso intervenisse attivazione di Convenzione Consip per i beni di che trattasi.

E', inoltre, facoltà della ASL LATINA, quale ASL Capofila, verificare la congruità economica del contratto nell'eventualità in cui dovesse esservi attivazione di convenzione CONSIP oppure aggiudicazione da parte della CENTRALE ACQUISTI della REGIONE LAZIO per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere nonché disporre che intervenga il recesso anche per la ASL Frosinone ed RM 6 dal medesimo contratto ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto rispetto alle quotazioni CONSIP o della CENTRALE ACQUISTI REGIONALE.

Ove l' Azienda Sanitaria Contraente intendesse avvalersi della facoltà di recesso, il fornitore non potrà eccepire alcunché o avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge..

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del singolo rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria Contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina se la questione/controversia riguarda la ASL Latina, il Foro di Roma se la questione/controversia riguarda la ASL Roma 6 oppure il Foro di Frosinone se la questione/controversia riguarda la ASL Frosinone.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al D. Lgs. n.50/2016 ed a tutta la normativa vigente in materia.

ART. 12 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore è responsabile, nei confronti di ogni Azienda Sanitaria Contraente, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto.

In caso di aggiudicazione, **pena la revoca della medesima**, l'operatore economico dovrà produrre documentazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso di polizza assicurativa a copertura di ogni eventuale danno derivante dall'utilizzo dei prodotti aggiudicati.

Tale polizza dovrà avere importo non inferiore ad € 2.500.000,00.

Ogni Azienda Sanitaria Contraente, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza assicurativa di che trattasi, fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla stessa. Ogni polizza di cui sopra dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti della Azienda sanitaria Contraente per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell'Appaltatore oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo dell'appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Ogni polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso - alle cose di proprietà delle Aziende Sanitarie Contraenti e deve avere durata non inferiore a quella del servizio.

In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le

Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del servizio e' condizione essenziale per l'Azienda Sanitaria Contraente, e pertanto, qualora l'Appaltante non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto

Art. 13 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE STESSE.

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole Aziende Sanitarie richiedenti.

Il fornitore si obbliga a consentire che ogni Azienda Sanitaria Contraente proceda, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche, da parte del competente Direttore dell'Esecuzione del contratto, individuato appositamente, con atto scritto, da ogni Azienda Sanitaria Contraente nel proprio ambito e, per la ASL LATINA, individuato nel Direttore della UOC Oculistica P.O. Nord o suo assistito o delegato. Ciò al fine di garantire la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, assicurando la massima collaborazione per l'espletamento delle suddette verifiche.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli obblighi contrattuali, il competente DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), contatterà il Referente della ditta appaltatrice ossia il Responsabile della Commessa, chiedendo l'immediato intervento inteso a risolvere il problema.

Qualora il competente DEC o suo assistito o delegato accerti il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, verranno applicate le penali come di seguito esplicitato

PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.

1. Nel caso di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'art.1 ter del presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria Contraente applica al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale. Nel caso di consegna urgente al magazzino dell'Azienda Sanitaria Contraente, per ogni giorno naturale di ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'art.1 ter del presente Capitolato, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all'art.1 ter del presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria applica al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.
3. L'applicazione delle penali potrà avvenire mediante detrazione delle somme dovute dall'Azienda Sanitaria Contraente per gli acconti e per i pagamenti a saldo ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente.
4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto e in tutta la documentazione ivi compresa l'offerta tecnica; in tali casi l'Azienda Sanitaria Contraente applica al Fornitore le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente (Il competente DEC contesta formalmente al Referente della ditta appaltatrice l'evento a cui conseguirà l'applicazione della penale, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata), che invia la medesima contestazione alla Direzione Centrale Acquisti, Area

Pianificazione e Programmazione, per quanto di propria competenza; il Fornitore nella persona Referente della ditta appaltatrice deve comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. Ciascuna singola Azienda Sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, salvo il diritto di risoluzione del contratto in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla garanzia definitiva.
 11. L'inadempimento e/o il ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso l'Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 12. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della garanzia versata, con obbligo dell'Appaltatore di procedere, nel corso del servizio, alla sua eventuale reintegrazione. La Azienda Sanitaria contraente si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 7 (sette) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA.

All'esito positivo delle verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante – ASL LT- Asl Capofila provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione alle AASSLL Roma 6 e Frosinone.

Ogni Azienda sanitaria Contraente stipulerà i contratti di fornitura con le ditte aggiudicatriche imponendo loro la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art.103 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.del vigente Codice Appalti nei limiti dell'importo corrispondente ai fabbisogni espressi in sede di predisposizione degli atti di gara

Tale garanzia definitiva dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:

- intestata a favore dell'Azienda Sanitaria Contraente cui si riferisce;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della azienda Sanitaria contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..
- L'aggiudicatario deve inviare la garanzia definitiva all'Azienda Sanitaria Contraente entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta.
- La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.
- La garanzia definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi

contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio e, sarà suscettibile di svincolo, secondo quanto previsto dalla norma di cui sopra, previa verifica dell'avvenuta corretta esecuzione.

-
- L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.
- L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Contraente, ad integrare la **g a r a n z i a** qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali o qualora l'ammontare della medesima garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali .
- Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
- La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente, che segnalerà l'episodio alla Direzione Centrale Acquisti, Area Pianificazione e Programmazione.

Art. 15 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.

Le notizie ed i dati relativi ad ogni Azienda Sanitaria Contraente, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione scritta della Aziende Sanitaria Contraente cui afferiscono notizie e dati.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla singola Azienda Sanitaria Contraente, ciascuna per il contratto di propria competenza, a:

garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;

non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla singola Azienda Sanitaria Contraente;

non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;

garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;

attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria Contraente nei confronti della quale si è verificata la violazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare solamente i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti (a titolo esemplificativo, potrà citare l'oggetto della fornitura .- cannule monouso, microbisturi, trapani corneali ecc. -, l'importo della medesima fornitura, il periodo di riferimento e la Azienda destinataria della medesima fornitura) .

Per ciascun contratto stipulato, il titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Contraente cui il contratto stipulato affinisce; la società aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

Art. 15 BIS TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In ogni caso ogni Azienda Sanitaria contraente, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi verbalmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art.17 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Art.18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
3. Saranno a carico di ogni società aggiudicataria tutte le spese inerenti la **pubblicazione sui giornali** (come da normativa vigente) ed, a tal fine, ogni società aggiudicataria dovrà attenersi alle prescrizioni che saranno contemplate in comunicazione appositamente predisposta dalla ASL LT quale Stazione Appaltante - ASL Capofila.

ART. 19 RESPONSABILE DELLA COMMESSA

1. Successivamente alla stipula di ogni contratto, il Fornitore deve comunicare, ad ogni Azienda Sanitaria contraente il nominativo del Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell' Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa che devono essere forniti ad ogni Azienda Sanitaria contraente sono: numero/i telefonico/i, numero di fax e indirizzo e-mail

ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ogni Azienda Sanitaria Contraente, in riferimento al presente appalto, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, comunica il nominativo del proprio Responsabile del Procedimento e il nominativo del proprio Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Art. 21 - D.U.V.R.I.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26. comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09, trattandosi, nel caso del presente appalto, di mere forniture, non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.. Si specifica in questa sede che non esistono rischi interferenti e che i relativi costi della sicurezza sono pari a zero.

Art.22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, nel Disciplinare di Gara e negli allegati tutti, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

IL DIRETTORE GENERALE

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale D'Appalto e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:

Art. 1 ter QUALITÀ - CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE - MERCE IN CONTO DEPOSITO;

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO - REVISIONE PREZZI

Art 5 - CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI;

Art. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO;

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO DA PARTE DELLA SINGOLA AZIENDA CONTRAENTE ;

ART. 11 - FORO COMPETENTE;

ART. 12 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA;

Art. 13 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.

DATA

L'APPALTATORE _____